

Oggetto: parere in merito alla classificazione (ai sensi del § 8.4 delle NTC-2008) di un intervento su costruzione esistente sita nel Comune di Piacenza, con trasformazione di copertura a padiglione in copertura piana. (Rif. prot. int. n. 64).

### **Il Comitato Tecnico Scientifico**

**Vista** la richiesta del Comune di Piacenza, di espressione di un parere in merito alla classificazione (ai sensi del § 8.4 delle NTC-2008) di un intervento su costruzione esistente, con trasformazione di copertura a padiglione in copertura piana;

**Vista** la relazione dei componenti della Struttura Operativa Tecnico Scientifica del CTS (Ing. Nicola Cosentino, Geom. Paolo Fantoni, Ing. Vania Passarella);

### **Premesso**

L'intervento è previsto su una costruzione in muratura di quattro piani fuori terra, di cui l'ultimo è un "piano sottotetto", ed un piano interrato. La copertura, nello stato "ante-operam" è a padiglione.

Il progetto prevede la ristrutturazione dell'intero piano sottotetto con la demolizione del coperto a padiglione e la realizzazione di una copertura piana, sostenuta da murature esterne arretrate rispetto a quelli dei piani inferiori e da muri interni.

La nuova struttura muraria è realizzata in blocchi leggeri di calcestruzzo aerato autoclavato, con pareti in gran parte realizzate "in falso" su travi metalliche, a loro volta poggiate sui muri inferiori. Il nuovo solaio di sottotetto è separato da una intercapedine da quello esistente (non demolito).

Dalle dichiarazioni del committente e dei tecnici incaricati, e dagli schemi allegati alla richiesta di parere, si evince che il piano sottotetto era già regolarmente "abitabile", in possesso di certificato di agibilità.

La richiesta di parere da parte del Comune di Piacenza riguarda la classificazione dell'intervento ai sensi del § 8.4 delle NTC-2008 e della D.G.R. 1879/2011 (sopraelevazioni e ampliamenti), tenendo presente che la classificazione attribuita dai progettisti è quella di "intervento locale".

### **Considerato**

Le configurazioni geometriche dello stato "ante-operam" e dello stato "di progetto" appaiono (per quanto risulti dalle informazioni allegate alla richiesta) tali da non configurare un aumento di "altezza" dell'edificio ai sensi delle definizioni contenute nella D.G.R. 1879/2011. Non sembra, quindi, che l'intervento rientri nella categoria delle "sopraelevazioni".

Pur essendo il piano sottotetto già parzialmente destinato ad “abitazione”, negli schemi allegati alla richiesta non sono presenti informazioni per poter valutare la superficie “accessibile” nello stato “ante-operam”, quindi l’eventuale possibilità che il progetto ne abbia aumentato la consistenza, dando luogo ad un “ampliamento” ai sensi della D.G.R. 1879/2011.

Oltre agli accertamenti relativi alle superfici accessibili, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di adeguamento ai sensi del § 8.4 delle NTC-2008, occorre valutare l’eventuale “*incremento dei carichi globali in fondazione superiore al 10%*” (vds. anche parere CTS del 12.01.2010 - Rif. prot. int. n. 1): l’analisi redatta dai tecnici incaricati e allegata alla richiesta, non è supportata da adeguata dimostrazione (documentazione dello stato di fatto e di progetto).

Anche qualora gli approfondimenti di cui ai precedenti capoversi consentano di escludere l’obbligo di adeguamento, l’intervento ha caratteristiche tali da non potersi configurare, a parere dello scrivente CTS, quale “intervento locale”: viene infatti modificata radicalmente la struttura resistente verticale ed orizzontale (sia alle azioni statiche che sismiche) di un intero piano.

Nel caso in cui vi siano gli estremi per poter escludere l’obbligo di adeguamento, e classificare quindi l’intervento come “miglioramento”, si dovranno evidentemente effettuare la valutazione della sicurezza e il progetto in coerenza con quest’ultima tipologia di intervento. In particolare, si sottolinea la necessità:

- di estendere la valutazione della sicurezza e il progetto a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme (a partire da appropriati rilievi, analisi storico-critiche, caratterizzazioni meccaniche dei materiali, etc.);
- di dimostrare che con l’intervento sia comunque aumentata la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni sia statiche che sismiche;
- di evitare la costruzione di pareti “in falso” (vietata nelle nuove costruzioni, quindi difficilmente giustificabile come opera di miglioramento in una costruzione esistente).

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Scientifico, all’unanimità dei presenti

**è del parere**

che la risposta alla richiesta del Comune di Piacenza sia contenuta nelle considerazioni precedenti.

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico

(Prof. Ing. Vincenzo Petrini)

